

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Legge regionale 30 luglio 2021, n.18, art. 44, comma 2 - approvazione del regolamento recante criteri e modalità di scelta e nomina dei componenti del Comitato dei garanti e relativo funzionamento. Revoca della DGR n. 1161/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Risorse Umane e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, il regolamento recante criteri e modalità di scelta e nomina dei componenti del Comitato dei garanti e relativo funzionamento, contenuto nell'allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la deliberazione n. 1161/2009, contenente la previgente disciplina.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
CCNL relativo al personale dirigenziale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016 – 2018,
firmato il giorno 17 dicembre 2020;
Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18.

Motivazione

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* stabilisce, al comma 1, che il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano - previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo - l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Stabilisce poi, al comma 1-bis, che, al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all'ottanta per cento.

Anche la contrattazione collettiva nazionale di lavoro (articoli 49 e 50 del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020) prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e quanto definito dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilità particolarmente grave del dirigente costituisce giusta causa di recesso. Introduce inoltre il procedimento di contestazione e le garanzie di contraddittorio che devono essere poste in essere nei confronti del dirigente, disponendo l'istituzione del Comitato dei Garanti.

La legge regionale n. 18 del 2021, in conformità alle precitate disposizioni, all'articolo 44, nell'ambito dell'ordinamento regionale, prevede l'istituzione del Comitato dei garanti, stabilendo che lo stesso è un organismo di garanzia per i dirigenti con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale e ne dispone la costituzione con decreto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del Presidente della Giunta regionale, previa definizione, da parte della Giunta regionale delle modalità di scelta e di nomina dei componenti del Comitato, nonché del suo funzionamento.

Dispone inoltre che per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese e che il Comitato dei garanti opera anche per gli enti dipendenti dalla Regione, mentre il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può avvalersi dello stesso, previa intesa.

Le disposizioni precitate ineriscono alla responsabilità dirigenziale, la quale risponde alla logica di avere uno strumento di verifica della rispondenza al pubblico interesse dell'organizzazione amministrativa e di valutare la idoneità all'incarico del dirigente.

Al riguardo, va rappresentato come il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5, comma 1, prevede che: *“Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”*. Il successivo comma 2 fa riferimento, invece, alla capacità dei dirigenti di definire le *“determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

Dalle disposizioni precitate sembrerebbe emergere una contrapposizione della funzione di stampo pubblicistico, prevista dal comma 1, con la funzione di stampo privatistico, prevista dal comma 2. Tuttavia, il comma 3 collega e risolve l'apparente contraddizione tra i commi 1 e 2, disponendo che gli organismi di controllo interno hanno il compito di verificare la rispondenza delle determinazioni organizzative previste dal comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Con il passaggio dal regime pubblicistico al regime privatistico sono stati previsti degli strumenti idonei ad assicurare la rispondenza dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione, il tutto attraverso un controllo volto non tanto sull'atto, ma bensì su una valutazione generale dell'attività amministrativa.

Si è dato avvio, così, nella prima parte degli anni novanta in modo più sostanziale, ad un mutamento del concetto di controllo, che è passato da una revisione della regolarità legislativa e procedurale improntata sull'atto, ad una cultura del risultato, mirata a raggiungere obiettivi di natura prettamente economica, quali efficacia, economicità ed efficienza, non a caso tra i principi guida dell'attività amministrativa e che costituiscono il corollario del buon andamento dell'azione amministrativa.

Un controllo diffuso sull'attività nel suo complesso e incentrato sulla valutazione dei risultati di gestione e delle prestazioni dirigenziali è in grado di assicurare la rispondenza al pubblico interesse di ogni determinazione organizzativa.

Proprio in questa logica, nasce il concetto di “responsabilità dirigenziale” o di risultato, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, ottimizzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e quindi migliorare la qualità della performance amministrativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai fini della verifica della sussistenza della responsabilità dirigenziale occorre delineare un procedimento che assicuri una valutazione oggettiva e garanzie di difesa per il dirigente in ogni fase procedimentale.

Con la DGR n. 1161 del 20 luglio 2009, era stato approvato un primo assetto del meccanismo di accertamento della responsabilità dirigenziale e di nomina e funzionamento del Comitato dei garanti, come collegio competente a rendere il relativo parere obbligatorio.

A seguito delle modifiche organizzative e normative intervenute, è necessario adeguare la disciplina e pertanto revocare la precedente deliberazione, che viene sostituita dalla presente, che si approva in attuazione dell'art. 44 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18.

In data 7 settembre 2023, l'ipotesi di regolamentazione oggetto del presente atto è stata inviata alle organizzazioni sindacali della dirigenza a titolo meramente informativo, non rientrando la materia tra quelle per le quali il CCNL prevede il confronto.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione dell'atto nei termini del dispositivo.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Daniela Del Bello

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Daniela Del Bello

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
STRUMENTALI**

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Maria Di Bonaventura

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

